

21) ITER PROCEDURALE PER LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RICERCA DEL PERSONALE INQUADRATO NELLA QUALIFICA DI ASTRONOMO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI DI STIPENDIO IN PROGRESSIONE TRIENNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010 NUMERO 240 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

A) Contesto normativo di riferimento

L'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento**" e che disciplina la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**", prevede, tra l'altro, che:

- i "... professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122...";
- la "...valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini della attribuzione degli scatti triennali di cui al successivo articolo 8, è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo...";
- in caso di "...valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico...".

L'articolo 8, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce, a sua volta, che entro "...sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, adotta un Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, numero 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente Legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge...".

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, numero 232, è stato emanato il "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240"

I commi 1 e 4 dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 163, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il "**Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano**", dispongono, altresì, che:

- al "...personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente Decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno, rispettivamente, dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi...".

- ai "...ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari...".

L'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 163, e successive modifiche ed integrazioni prevede, infine, che si applicano:

- agli "...*astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari e associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati...*";
- ai "...*ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi...*".

La presente procedura disciplina le modalità della valutazione dell'attività di ricerca svolta dal personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" ai fini della attribuzione degli "**scatti di stipendio in progressione triennale**" previsti dall'articolo 8, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, numero 232.

B) Procedura di valutazione

La predetta procedura di valutazione è così articolata:

- a) entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, lo Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" effettuerà la ricognizione del personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" che, nei semestri precedenti al 31 gennaio, ossia nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre, ed al 31 luglio, ossia nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno, abbia maturato il periodo di anzianità utile ai fini della attribuzione dello "**scatto stipendiale superiore**";
- b) a seguito della predetta ricognizione, lo Ufficio I "**Gestione delle Risorse Umane**" trasmetterà alle "**Strutture di Ricerca**" interessate un elenco nominativo del personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" ed esse assegnato che ha maturato il diritto alla attribuzione dello "**scatto stipendiale superiore**", specificando le rispettive date di decorrenza del predetto diritto;
- c) le "**Strutture di Ricerca**" interessate provvederanno a dare formale comunicazione al personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" che ha titolo alla attribuzione dello "**scatto stipendiale superiore**";
- d) il predetto personale è tenuto a produrre al Direttore della "**Struttura di Ricerca**" nella quale presta servizio, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, apposita relazione sulla attività di ricerca svolta nel triennio precedente alla data di maturazione del diritto allo "**scatto stipendiale**";
- e) la relazione, oltre a contenere una breve descrizione della attività di ricerca svolta nel periodo considerato, dovrà specificare anche gli eventuali incarichi ricoperti ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione;
- f) il Direttore della "**Struttura di Ricerca**", acquisita dal personale interessato la relazione sulla attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento, provvederà, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione, alla valutazione della stessa, attestandone l'esito;
- g) la predetta valutazione riguarderà tutta la attività di ricerca svolta dal dipendente interessato nel periodo di riferimento, gli eventuali incarichi ricoperti e ogni altro elemento ritenuto utile a tal fine;
- h) l'esito della valutazione dovrà essere notificato dal Direttore della "**Struttura di Ricerca**" al dipendente interessato entro il termine di venti giorni dalla conclusione delle relative operazioni;
- i) in caso di esito negativo, il dipendente interessato potrà presentare, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla sua notifica, una richiesta di riesame al Direttore Scientifico, che dovrà pronunciarsi sulla stessa entro trenta giorni dalla sua ricezione;

- j) in caso di esito positivo della valutazione, il Direttore della "Struttura di Ricerca" emanerà il provvedimento di attribuzione dello "**scatto stipendiale**";
- k) per il personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" che ricopra l'incarico di Direttore di Struttura la valutazione della attività di ricerca sarà effettuata dal Direttore Scientifico e, in caso di valutazione con esito negativo, la eventuale richiesta di riesame sarà valutata dal Presidente, con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di scadenza stabiliti nella precedente lettera i).